



COMUNE DI MOSCUFO

Provincia di Pescara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3	CONFERMA ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2023.
Data 30.01.2023	

L'anno **duemilaventitre** addi **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **17.40** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in seduta straordinaria di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - DE COLLIBUS CLAUDIO	Presente	8 - VERZELLA CARLA	Presente
2 - FAIETA EMANUELE	Presente	9 - D'AGOSTINO ADRIANO	Presente
3 - DI MICHELE SILVIO	Presente	10 - SALVATORELLI GIORGIA	Assente
4 - SALVATORELLI GABRIELE	Presente	11 - D'INTINO VALERIO	Presente
5 - ORSIJENA LORIS	Presente	12 - DI PIETRO PIETRO	Assente
6 - DI PIETRO FABRIZIO	Assente	13 - PERROTTI ANDREA	Presente
7 - DI DOMENICO MASSIMO	Presente		

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa **Erspamer Angela** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Di Domenico Massimo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 dell'11.07.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, in particolare i commi da 748 a 757, prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

- comma 748: L'ALiquota DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

- comma 749: Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- comma 750: L'ALiquota DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

- comma 751: A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

- comma 752: l'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- comma 753: per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- comma 754: PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- comma 755: a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.
- comma 756: a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

VISTE le novità apportate dalla legge di Bilancio 2023 che integra la lettera a) del comma 756 della legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) il quale nella sua formulazione vigente disponeva che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU (di cui ai commi da 748 a 755) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Le disposizioni in esame aggiungono un periodo al comma 756, al fine di affidare a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per le quali i Comuni, dal 2021, possono diversificare le aliquote IMU. La lettera b) integra il comma 767 della legge di bilancio 2020. Tale norma dispone che le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote dell'imposta (di cui al comma 757) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con le norme in commento si pone una deroga alle norme generali (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione) e alla regola secondo cui, in caso di mancata pubblicazione del regolamento e del prospetto delle aliquote IMU entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In particolare, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote (di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della medesima legge di bilancio 202), in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell'anno precedente.

TENUTO CONTO anche delle novità apportate con la sentenza della Consulta n. 209/2022 del 13 ottobre in merito alla doppia esenzione IMU dei coniugi per l'abitazione principale che originariamente spettava per un solo immobile si precisa quanto segue: l'art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 aveva disposto che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spettava per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta doveva essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. Successivamente però, con la sentenza della Consulta (la 209/2022 del 13 ottobre) la Corte ha dichiarato illegittima la norma del 2011, istitutiva dell'IMU, nella parte in cui vincola sostanzialmente il concetto di abitazione principale all'immobile dove risiede "anagraficamente" e dimora "abituamente" non solo il suo legittimo possessore, ma anche tutto il suo nucleo familiare e di fatto, la pronuncia di incostituzionalità su una legge produce l'immediato effetto di "disapplicazione" della stessa. Con tale sentenza si è stabilito che "negare la doppia esenzione IMU ai coniugi che per esigenze reali, concrete, non possono far altro che occupare due abitazioni diverse – siano esse nello stesso Comune o in Comuni diversi – equivale a porre un ostacolo alla formazione e all'equilibrio di quella famiglia". Ne consegue che il legislatore dovrà con un intervento normativo assicurare la doppia esenzione IMU alle coppie coniugate o unite civilmente che si trovino a risiedere e dimorare in due abitazioni diverse, prescindendo dal Comune dove esse sono collocate.

CONSIDERATO, inoltre, che la legge di bilancio 2023 introduce l'ulteriore novità in fatto di esenzioni dal pagamento dell'IMU degli immobili occupati abusivamente ovvero disciplina che non è tenuto al pagamento dell'imposta il proprietario il cui immobile è occupato abusivamente a patto che abbia presentato la denuncia per occupazione abusiva all'autorità giudiziaria e inviato una comunicazione al Comune, in formato digitale, onde acclarare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione stessa.

RILEVATO inoltre che, con la legge di bilancio 2021 era stata introdotta la seguente agevolazione "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.” Rilevato che il comma 743 dell’articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021 per la fattispecie al punto precedente ha previsto: “Limitatamente all’anno 2022, la misura dell’imposta municipale propria prevista dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento.” Preso atto della risoluzione n. 5/DF del 11/06/2021 del MEF che espressamente prevede: "che in materia previdenziale la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate quelli maturati: • in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, consultabili al seguente link: (<https://www.inps.it/prestazioniservizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-cheapplicano-i-regolamenti-comunitari-disicurezza-sociale>); • in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), consultabili al seguente link: (<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesiextra-ue-convenzionati>). Al riguardo, occorre evidenziare che, come risulta dall’elenco dei Paesi consultabili nel link, per il Messico e per la Repubblica di Corea le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. Per cui, in tali casi non è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell’art. 1 della citata legge di bilancio 2021. Sulla base di quanto sin qui delineato, quindi, si può affermare che nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con le eccezioni sopra descritte e che tali considerazioni valgono non solo per usufruire della riduzione alla metà dell’IMU ma anche per il versamento della TARI dovuta in misura ridotta di due terzi;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto non è stato adottato ne è stato reso disponibile l’applicazione per la redazione delle aliquote nel Portale del Federalismo fiscale;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13/12/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022 che ha differito al 31.03.2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

VISTA la Legge di Bilancio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 che ha differito al 30.04.2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando, pertanto, l’esercizio provvisorio fino a tale termine secondo la disciplina di cui all’articolo 163 del TUEL;

RAVVISATA la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2023 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le fattispecie indicate nella tabella allegata alla presente deliberazione che costituisce parte integrante della stessa, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nell'anno 2022;

ATTESO che l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI i pareri espressi dai Responsabili di servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/00;

VISTA la Legge di Stabilità 2016, legge del 28/12/2015 n. 208;

Presenti n. 10 ; Votanti n. 10 ;

Favorevoli n. 10 ; Contrari n. 0 ; Astenuti n. 0 .

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che quanto non disposto dal regolamento si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla legge istitutiva dell'IMU, L.160/2019, e modifiche intervenute con successive disposizioni di legge;
- 3) di determinare le ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2023 come indicate nell'allegato A alla presente deliberazione;
- 4) di determinare le seguenti DETRAZIONI:
 - per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022: a) per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- 5) di dare atto che il gettito atteso dall'Imposta municipale propria per l'anno 2023, al netto della quota stato e delle trattenute previste per legge ai fini del fondo di solidarietà, è pari ad Euro 610.000,00;
- 6) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022;

**Presenti n. 10 ; Votanti n. 10 ;
Favorevoli n. 10 ; Contrari n. 0 ; Astenuti n. 0 .**

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 , comma 4 , del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Di Domenico Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Erspamer Angela

NOTA DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 30.01.2023 avente ad oggetto:
CONFERMA ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' - ANNO 2023.

è stata:

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 31.01.2023 al 15.02.2023 ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì, **31.01.2023**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Di Massimo Alfredo